

ALLEGATO III

Elenco di tipi di spesa ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del Reg. UE 2022/126

1. Spese specifiche relative a:

- miglioramento della qualità dei prodotti;
- prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
- interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 12 del Reg. UE 2022/126;
- produzione biologica, integrata o sperimentale;

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

2. Costi amministrativi e di personale inerenti all'attuazione dei programmi operativi o degli interventi pertinenti, compresi relazioni, studi, spese per la tenuta e la gestione della contabilità, oneri salariali obbligatori se direttamente a carico del beneficiario, oppure, di una cooperativa socia di un'organizzazione di produttori.

3. Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.

4. Acquisto o leasing di immobilizzazioni materiali, anche di seconda mano, a condizione che non siano state acquistate con contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei cinque anni che precedono l'acquisto o il leasing entro il limite del valore netto di mercato delle immobilizzazioni materiali.

5. Noleggio di immobilizzazioni materiali ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.

6. Investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni ai locali dell'organizzazione di produttori, e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

7. Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

8. Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Spese non ammissibili" nell'allegato II, nonché quelle altrimenti escluse nel Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP/AOP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali e nazionale, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano Strategico Nazionale. Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) spese per investimenti materiali:
 - i. fabbricati e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione;
 - ii. investimenti agro-aziendali;
 - iii. macchinari ed attrezzature;
 - iv. terreni non edificati (nel limite stabilito all'Allegato II);
- b) spese per investimenti immateriali;
- c) spese di informatica (software, hardware, canoni abbonamento etc.);
- d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'Allegato I);
- e) spese per servizi tecnici e commerciali;
- f) spese per interventi agricoli;
- g) spese per trasferite nell'ambito degli interventi di cui all'art. 47 (1) lettera f) del regolamento;
- h) spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'organizzazione beneficiaria deve assumere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

- 10 anni in caso di immobili e di impianti fissi;
- 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;
- 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l'impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L'obbligo assunto in delibera da parte dell'organizzazione beneficiaria è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci e delle Cooperative aderenti.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
- impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
 - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP.
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali dell'organizzazione beneficiaria.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta.